

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

32° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 MARZO 1998

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3020) *Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva*

(2938) *FUSILLO ed altri: Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano*

(2998) *GRECO ed altri: Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35*

(3041) *MURINEDDU ed altri: Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva*

(3050) *SPECCHIA ed altri: Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio*

d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1969, n. 35

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 19
ANTOLINI (<i>Lega Nord-per la Padania indep.</i>)	12, 19
BUCCI (<i>Forza Italia</i>)	12
CUSIMANO (<i>AN</i>)	11, 20
FUSILLO (<i>PPI</i>), relatore alla Commissione	10, 13, 19
GERMANÀ (<i>Forza Italia</i>)	13
MARINI (<i>Misto</i>)	13
MINARDO (<i>CCD</i>)	13, 19
MURINEDDU (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	11
PREDA (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	19

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3020) *Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva*

(2938) *FUSILLO ed altri: Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano*

(2998) *GRECO ed altri: Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35*

(3041) *MURINEDDU ed altri: Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva*

(3050) *SPECCHIA ed altri: Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3020, 2938, 2998, 3041 e 3050, rinviata nella seduta del 10 marzo scorso.

Considerato lo scarso tempo a disposizione prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, ritengo opportuno che si proceda quanto meno all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 3020, assunto come testo base nella seduta del 25 febbraio, che appare di fondamentale importanza.

Chiedo inoltre che nell'illustrazione degli emendamenti ci si soffermi in particolare su quelli che rivestono una portata tecnica molto complessa. Si intende sin d'ora che le votazioni avranno luogo nella seduta di domani.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

(Commercializzazione dell'olio extra-vergine e di oliva vergine)

1. L'olio extravergine di oliva e l'olio di oliva vergine possono essere venduti o comunque messi in commercio con le diciture «prodotto in Italia», «fabbricato in Italia», *made in Italy* o altre equipollenti relative all'origine italiana del prodotto solo se l'intero ciclo di produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto nel territorio nazionale.

2. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dell'olio extravergine di oliva e dell'olio di oliva vergine, ai sensi del decreto legi-

slativo 27 gennaio 1992, n. 109, si devono riportare, con caratteri evidenti, le suddette indicazioni.

3. Le confezioni già in commercio, non conformi a quanto previsto dal comma 2, devono essere smaltite entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'olio extravergine di oliva e l'olio vergine di oliva, comunque messi in commercio sul mercato interno, devono recare l'indicazione del luogo di provenienza e di lavorazione della materia prima. Nel caso la produzione delle olive e la loro trasformazione in olio sia avvenuta nel territorio nazionale gli oli extravergine e vergine di oliva possono essere posti in commercio con la dicitura "Prodotto in Italia".

2. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dell'olio extravergine di oliva e dell'olio vergine di oliva, le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate con caratteri evidenti, dando ad esse eguale risalto.

3. Le confezioni già in commercio, non conformi a quanto previsto ai commi 1 e 2 devono essere smaltite entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopodichè devono essere ritirate dal commercio.».

1.1

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'olio extravergine di oliva, l'olio di oliva vergine e l'olio di oliva possono essere venduti o comunque messi in commercio con le diciture "prodotto in Italia", "fabbricato in Italia", "made in Italy" o altre equipollenti relative all'origine italiana del prodotto solo se l'intero ciclo di raccolta, produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto nel territorio nazionale"».

1.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'olio extravergine d'oliva, l'olio di oliva vergine e l'olio d'oliva possono essere venduti o comunque messi in commercio con le diciture "prodotto in Italia", "fabbricato in Italia", "made in Italy" o altre equipollenti relative all'origine italiana del prodotto, solo se l'intero ciclo di rac-

colta, produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto nel territorio nazionale».

1.3 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'olio extra vergine di oliva, l'olio di oliva vergine e l'olio di oliva possono essere venduti o comunque messi in commercio con le diciture "prodotto in Italia", "fabbricato in Italia", "made in Italy" o altre equipollenti relative all'origine italiana del prodotto, solo se l'intero ciclo di filiera dalla raccolta alla produzione alla lavorazione, conservazione ed imbottigliamento si è svolto nel territorio nazionale».

1.33 MURINEDDU, PREDÀ, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI, CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

Al comma 1, sostituire il periodo dalle parole: «possono essere», fino alla fine del comma, con le seguenti: «comunque messi in commercio sul mercato interno devono recare l'indicazione del luogo, o dei luoghi, di provenienza e di lavorazione della materia prima. Nel caso la produzione delle olive e la loro trasformazione in olio sia avvenuta nel territorio nazionale gli oli extravergine e vergine di oliva possono essere posti in commercio con la dicitura "Prodotto in Italia"».

1.4 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «oliva vergine», inserire le seguenti: «commercializzati in Italia devono recare l'indicazione del luogo di provenienza e di lavorazione della materia prima e».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «, "fabbricato in Italia", made in Italy o altre equipollenti relative all'origine italiana del prodotto».

1.5 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «in commercio» inserire le seguenti: «sul mercato nazionale» e dopo le parole: «made in Italy» inserire le seguenti: «con diciture che facciano esplicito riferimento al luogo di produzione».

1.6 BUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «o comunque messi in commercio» inserire le seguenti: «sul mercato nazionale con la dicitura facoltativa "pro-

dotto in Italia" o con diciture che facciano esplicito riferimento al luogo di produzione».

1.7 DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, MANIS, CORTELLONI,
MUNDI

Al comma 1, dopo le parole: «comunque messi in commercio» inserire le seguenti: «sul mercato nazionale».

1.8 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 1, dopo la parola: «commercio», inserire le seguenti: «sul mercato nazionale».

1.9 TRAVAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «messi in commercio», inserire le seguenti: «sia sfusi che confezionati».

1.10 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «fabbricato in Italia, made in Italy o altre equipollenti relative all'origine italiana del prodotto» con le seguenti: «o con diciture che facciano esplicito riferimento a luoghi di produzione».

1.11 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 1, sostituire le parole: «l'intero ciclo di produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto», con le seguenti: «la produzione delle olive e la loro trasformazione in olio si è svolta».

1.12 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «l'intero ciclo di produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto» con le altre: «le fasi di produzione delle olive e le successive trasformazioni si sono svolte».

1.13 IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'olio d'oliva, ottenuto dal taglio di olio d'oliva raffinato con oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, può essere posto in commercio con le diciture "prodotto in Italia", "fabbricato in Italia", "made in Italy" o altre equipollenti, riferite all'origine italiana del prodotto,

solo se i prodotti che sono oggetto del taglio sono stati ottenuti in impianti stabiliti nel territorio nazionale per quanto riguarda l'olio d'oliva raffinato, e da olive di produzione nazionale per quanto attiene gli oli d'oliva vergini diversi dal lampante».

Conseguentemente modificare la rubrica dell'articolo 1 nel modo seguente: «(Commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva, di oliva vergine e dell'olio di oliva)».

1.14

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'olio d'oliva, ottenuto dal taglio di olio d'oliva raffinato con oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, può essere posto in commercio con le diciture "prodotto in Italia", "fabbricato in Italia", "made in Italy" o altre equipollenti, riferite all'origine italiana del prodotto, solo se i prodotti che sono oggetto del taglio sono stati ottenuti in impianti stabiliti nel territorio nazionale per quanto riguarda l'olio d'oliva raffinato, e da olive di produzione nazionale per quanto attiene gli oli d'oliva vergini diversi dal lampante».

Conseguentemente modificare la rubrica dell'articolo 1 nel modo seguente: «(Commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva, di oliva vergine e dell'olio di oliva)».

1.15

MINARDO, CAMO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'olio d'oliva, ottenuto dal taglio di olio d'oliva raffinato con oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, può essere posto in commercio con le diciture "prodotto in Italia", "fabbricato in Italia", "made in Italy" o altre equipollenti, riferite all'origine italiana del prodotto, solo se i prodotti che sono oggetto del taglio sono stati ottenuti in impianti stabiliti nel territorio nazionale per quanto riguarda l'olio d'oliva raffinato, e da olive di produzione nazionale per quanto attiene gli oli d'oliva vergini diversi dal lampante».

Conseguentemente modificare la rubrica dell'articolo 1 nel modo seguente: «(Commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva, di oliva vergine e dell'olio di oliva)».

1.34

MARINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'olio d'oliva, ottenuto dal taglio di olio d'oliva raffinato con oli di oliva vergine diversi dall'olio lampante può essere posto in com-

mercio con le diciture "prodotto in Italia", "fabbricato in Italia", "made in Italy" o altre equipollenti, riferite all'origine italiana del prodotto, solo se i prodotti che sono oggetto del taglio sono stati ottenuti in impianti stabiliti nel territorio nazionale per quanto riguarda l'olio di oliva raffinato, e da olive di produzione nazionale per quanto attiene gli oli di oliva vergini diversi dal lampante».

1.16

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine commercializzati con la dicitura "prodotto in Italia", deve essere riportata, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione che l'intero ciclo di produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto nel territorio nazionale. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verranno stabiliti i parametri minimi a cui deve corrispondere l'olio in questione nonché le procedure, la documentazione e la metodica analitica considerate idonee ai fini della prova delle sopracitate condizioni. Tali disposizioni si intendono applicabili anche agli oli confezionati e commercializzati direttamente da frantoi o da produttori agricoli».

1.17

DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, MANIS, CORTELLONI,
MUNDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'etichetta, nella presentazione e pubblicità degli oli di cui al comma 1 si deve fare esplicita menzione, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, della classificazione, della qualità, della provenienza geografica delle olive, del luogo e dello stabilimento che ha effettuato la molitura delle olive, dell'impresa che ha operato la raffinazione, la brillantatura, la correzione, l'imbottigliamento dell'olio. Per gli oli di oliva lampanti rettificati o miscelati in Italia ma provenienti da paesi terzi l'etichetta deve riportare la seguente dicitura "Olio di oliva proveniente da paesi terzi lavorato in Italia"».

1.35

MURINEDDU, PREDÀ, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI,
CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO

Al comma 2, sostituire le parole: «e dell'olio di oliva vergine» con le seguenti: «, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva».

1.18

MINARDO, CAMO

Al comma 2, sostituire le parole: «e dell'olio di oliva vergine» con le seguenti: «, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva».

1.19 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Al comma 2, sostituire le parole: «e dell'olio di oliva vergine», con le seguenti: «, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva».

1.26 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 2, sostituire le parole: «e dell'olio di oliva vergine» con le seguenti: «, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva».

1.36 MARINI

Al comma 2, dopo le parole: «dell'olio di oliva vergine» sostituire le parole fino alla fine del comma con le altre: «condizionati e nei documenti commerciali attestanti gli scambi delle sopracitate categorie di olio di oliva sfuso possono essere indicate le diciture di cui al comma 1 solo se ricorrono le indicazioni ivi descritte».

1.20 IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «caratteri evidenti» con le seguenti: «caratteri marcati in posizione di evidenza».

1.21 GERMANÀ, BETTAMIO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo «Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge verranno stabiliti i parametri minimi a cui debbono corrispondere gli oli di oliva extra vergini e vergini commercializzati con la dizione "prodotto in Italia" nonchè le procedure, la documentazione e la metodica analitica considerate idonee ai fini della prova delle sopracitate condizioni. Tali disposizioni si intendono applicabili anche agli oli confezionati e commercializzati direttamente da frantoi o da produttori agricoli. Tali disposizioni potranno, in particolare, prevedere la certificazione di filiera con il coinvolgimento delle Organizzazioni rappresentative della produzione, dell'industria e del commercio, nonchè delle competenti Camere di commercio».

1.23 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo «Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verranno stabiliti i parametri minimi a cui deve corrispondere l'olio in questione nonché le procedure, la documentazione e la metodica analitica considerate idonee ai fini della prova delle sopraccitate condizioni. Tali disposizioni si intendono applicabili anche agli oli confezionati e commercializzati direttamente da frantoi o da produttori agricoli».

1.22

BUCCI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo «Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verranno stabiliti i parametri minimi a cui deve corrispondere l'olio in questione nonché le procedure, la documentazione e la metodica analitica considerate idonee ai fini della prova delle sopraccitate condizioni. Tali disposizioni si intendono applicabili anche agli oli confezionati e commercializzati direttamente da frantoi o da produttori agricoli».

1.24

TRAVAGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ogni operatore economico che intende avvalersi delle diciture di cui al comma 1 deve istituire una contabilità di magazzino separata tramite appositi registri di carico e scarico nei quali vanno annotati giornalmente i movimenti e le rispettive provenienze degli oli sia confezionati che sfusi».

1.25

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le confezioni contenenti oli extravergine di oliva e oli vergini recanti l'indicazione "prodotto in Italia" e quelle recanti l'indicazione "made in Italy" non rispondenti ai requisiti di cui al precedente comma 2, potranno essere immesse sul mercato fino al termine di 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e debbono, comunque, essere smaltite entro dieci mesi dalla stessa data».

1.27

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le confezioni contenenti oli extravergini di oliva e oli vergini recanti l'indicazione "prodotto in Italia" e non rispondenti ai requisiti di cui

al precedente comma 2, potranno essere immesse sul mercato fino al termine di 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e debbono, comunque, essere smaltite entro dieci mesi dalla stessa data».

1.28 DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, MANIS, CORTELLONI,
MUNDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le confezioni attualmente in commercio e le scorte di magazzino, non conformi a quanto previsto dal comma 2, devono essere smaltite entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.29 IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, dopodichè devono essere ritirate dal commercio».

1.30 ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli olii di oliva vergini o extravergine e gli olii di oliva, provenienti da paesi esteri o comunque ottenuti da olive coltivate nei paesi esteri, commercializzate nel territorio dello Stato, devono contenere in etichetta, in caratteri ben visibili, la menzione "miscela con oli esteri", o "miscela di oli esteri" a seconda che parte della materia prima sia anche di origine nazionale o sia solo estera».

1.31 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli oli di oliva vergini o extravergini e gli oli di oliva, provenienti da paesi esteri o comunque ottenuti da olive coltivate nei paesi esteri, commercializzate nel territorio dello Stato, devono contenere in etichetta, in caratteri ben visibili, la menzione "miscela con oli esteri", o "miscela di oli esteri" a seconda che parte della materia prima sia anche di origine nazionale o sia solo estera».

1.32 IL RELATORE

FUSILLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 1.2 estende l'ambito di applicazione della normativa anche all'olio d'oliva; di conseguenza, ho presentato l'emendamento Tit. 2 tendente a modificare anche il titolo del disegno di legge nel modo seguente: «Dispo-

sizioni per la commercializzazione dell'olio extra vergine, vergine d'oliva e dell'olio d'oliva».

L'emendamento 1.10 è volto a tutelare i prodotti messi in commercio «sia sfusi che confezionati». Preannuncio il ritiro degli emendamenti 1.13 e 1.20.

L'emendamento 1.25 è volto ad istituire una contabilità di magazzino separata tramite appositi registri relativi ai movimenti degli oli sia confezionati che sfusi.

Con l'emendamento 1.29 si intende ridurre a tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il tempo per smaltire le giacenze nonchè le confezioni in commercio.

Con l'emendamento 1.32 vorrei che venisse chiarito cosa avviene per quanto riguarda gli oli di provenienza estera o «tagliati» con quelli italiani. Propongo quindi che nell'etichetta siano esplicitate le menzioni «miscela con oli esteri» o «miscela di oli esteri», a seconda che parte della materia prima sia anche di origine nazionale o sia soltanto estera, e questo ai fini della trasparenza se l'olio non è di provenienza italiana.

CUSIMANO. L'emendamento 1.3 è identico all'emendamento 1.2 presentato dal relatore, ed è volto ad inserire anche l'olio d'oliva, oltre a quelli extravergine d'oliva e d'oliva vergine, nell'ambito di applicazione della normativa. Anche l'emendamento 1.26 è volto ad aggiungere la dizione «olio d'oliva».

Con l'emendamento 1.16 si stabilisce che anche l'olio tagliato deve avere sull'etichetta la dicitura «prodotto in Italia», «fabbricato in Italia», «*made in Italy*» o altra equipollente, per impedire che oli di provenienza estera possano essere venduti come oli italiani.

L'emendamento 1.31 è identico all'emendamento 1.32 presentato dal relatore: si tratta di inserire sull'etichetta, in caratteri ben visibili, la menzione «miscela con oli esteri» o «miscela di oli esteri» al fine di stabilire esattamente se si tratti di oli in parte italiani o totalmente esteri.

MURINEDDU. Il contenuto dell'emendamento 1.33 è assimilabile a quello dell'emendamento 1.2, presentato dal relatore, però non è del tutto identico. In esso infatti si contempla anche la fase della raccolta delle olive. Ora, la raccolta è un fatto molto importante, perchè la qualità dell'olio deriva in gran parte dal modo in cui vengono raccolte le olive, in quanto il processo di degrado e quindi di acidificazione delle olive avviene proprio quando le olive cadono in terra, e raccolte dal suolo presentano sapore di terra.

La grande preoccupazione dei produttori di olive è che venga salvaguardato il prodotto italiano: ecco perchè è importante parlare della raccolta e specificare se la raccolta si fa sul territorio italiano. La produzione riguarda il resto della filiera, cioè la lavorazione delle olive, e comprende

olive che potrebbero anche venire da un altro paese. La citazione della raccolta è prudenziale, proprio a salvaguardia dei produttori italiani.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.35, la sua formulazione si differenzia sia da quella del relatore sia da quella del senatore Cusimano perchè abbiamo voluto mettere in evidenza il fatto che gli oli d'oliva lampanti rettificati o miscelati in Italia ma provenienti da paesi terzi devono riportare nell'etichetta una dicitura che precisi che si tratta di olio lavorato in Italia ma proveniente da paesi terzi. Indubbiamente questo potrebbe essere considerato un favore che si fa all'industria, però è giusto che sia fatto, perchè l'industria italiana di lavorazione dell'olio è la migliore del mondo: nessun altro paese ha la capacità di lavorazione, di raffinazione, di brillantatura, di commercializzazione e di imbottigliamento che ha l'industria italiana. Le olive italiane sono ottime, ma non sono le migliori del mondo: le rendono migliori le industrie italiane. Con l'emendamento 1.35 si vuol dire allora che già costituisce un titolo di garanzia per tutti i prodotti che attraversano il nostro paese (una garanzia, naturalmente, di qualità) il fatto che le olive vengano lavorate in Italia. In pratica la lavorazione in Italia è un valore aggiunto all'olio, sia italiano che estero.

Non è giusto, secondo me, dire che l'industria non dev'essere compresa in questa rivisitazione della normativa europea, perchè bisogna sottolineare che l'olio italiano gode della sua fama e della sua celebrità anche perchè esiste un'industria sofisticatissima e capace qual è quella italiana. Se muore l'industria italiana muore anche la coltivazione italiana, e viceversa; in altre parole, se viene a mancare il prodotto italiano a soffrirne sarà l'industria, la quale non potrà più spendere il *made in Italy* nel mondo, in quanto il *made in Italy* sarà un marchio di produzione ma non un marchio di origine delle olive.

ANTOLINI. Signor Presidente, do per illustrati tutti i nostri emendamenti all'articolo 1: come chiaramente si può evincere dalla loro lettura, essi tendono a fare in modo che sull'etichetta sia indicato più precisamente il contenuto della bottiglia. Mi sembra che in questo senso si possano dare per illustrati, ripeto, gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5, 1.12 e 1.30.

BUCCI. Signor Presidente, l'emendamento 1.6 tende ad inserire al comma 1, dopo le parole «in commercio», le seguenti: «sul mercato nazionale», e dopo le parole «*made in Italy*», le seguenti: «con diciture che facciano esplicito riferimento al luogo di produzione». Analogamente all'emendamento 1.6, l'emendamento 1.8 tende ad aggiungere le parole: «sul mercato nazionale».

L'emendamento 1.11 praticamente è allineato con l'1.6, facendo riferimento al luogo di produzione.

Con l'emendamento 1.23 si vogliono stabilire i parametri minimi qualitativi a cui debbono corrispondere gli oli di oliva extravergini e ver-

gini commercializzati con la dizione «prodotto in Italia». Tale dizione infatti non è sinonimo della qualità dell'olio: per la garanzia della qualità dell'olio occorre stabilire dei parametri minimi che l'olio con la dizione «prodotto in Italia» deve rispettare. L'emendamento 1.22 costituisce, per così dire, una variante sul tema dell'emendamento 1.23.

L'emendamento 1.27 è volto a fissare i termini massimi per la commercializzazione delle scorte nonchè i termini massimi di smaltimento delle scorte dal momento della entrata in vigore della nuova legge.

GERMANÀ. Signor Presidente, l'emendamento 1.14 si illustra da sè è chiaro come esso sia riferito all'origine italiana del prodotto. Tra l'altro, l'emendamento propone di modificare la rubrica dell'articolo 1 scrivendo «Commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva, di oliva vergine e dell'olio di oliva», secondo una logica volta proprio a differenziare i tre tipi di olio, che tra l'altro troviamo anche nella tabella che ci è stata fornita dalla CEE nella quale troviamo «olio di oliva vergine extra, olio di oliva vergine, olio di oliva vergine corretto e olio d'oliva vergine lampante».

Lo spirito dell'emendamento 1.19 è simile a quello dell'emendamento 1.14 in quanto tende a stabilire delle precise differenziazioni nelle etichettature relative ai tre diversi tipi di olio di oliva, secondo quanto stabilito anche dalla normativa europea.

L'emendamento 1.21 propone di sostituire le parole «caratteri evidenti» con le altre «caratteri marcati in posizione di evidenza», in modo da evitare qualsiasi dubbio rispetto all'olio che si ha davanti.

MINARDO. Do per illustrati gli emendamenti 1.15 e 1.18.

MARINI. Do per illustrati gli emendamenti 1.34 e 1.36.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.7, 1.17 e 1.28 presentati dal senatore Di Benedetto ed altri nonchè gli emendamenti 1.9 e 1.24 presentati dal senatore Travaglia si danno per illustrati.

FUSILLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dal momento che alcuni emendamenti all'articolo 2 sono connessi alla materia trattata dall'articolo 1, propongo di accantonare il seguito dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e dello stesso articolo 1 e di passare all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2 nonchè degli emendamenti tendenti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

(Stabilimenti di raffinazione degli oli di oliva)

1. Sono vietate la detenzione, la detenzione per la vendita, la vendita e comunque la messa in commercio di olio extravergine di oliva, di olio di oliva vergine e di olio di oliva vergine corrente negli impianti di raffinazione di olio di oliva e di oli di sansa di oliva e nei locali annessi o intercomunicanti con gli stessi, anche attraverso cortili.

2. Qualora nel medesimo stabilimento, oltre ai predetti impianti, vi siano anche impianti di condizionamento di olio extravergine di oliva o di olio di oliva vergine, sono obbligatori lo stoccaggio di detti oli in recipienti numerati e preventivamente individuati a mezzo di specifica comunicazione diretta al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi e la tenuta di appositi registri di carico e scarico, nei quali vanno annotati giornalmente i movimenti e la rispettiva provenienza di tali prodotti. I predetti registri devono essere preventivamente vidimati dal suddetto ufficio periferico. Tali oli non possono essere estratti dallo stabilimento se non confezionati in recipienti di capacità non superiore a dieci litri.

3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari degli impianti di cui al comma 1 devono denunciare al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi le giacenze di olio extravergine di oliva, di olio di oliva vergine e di olio di oliva vergine corrente, comunque detenute alla data di entrata in vigore della presente legge. Le giacenze possono essere poste in vendita solo previa verifica della quantità delle stesse e della veridicità delle indicazioni apposte sul prodotto finito circa la provenienza e la classificazione dell'olio.

Do lettura degli emendamenti presentati all'articolo 2 e degli emendamenti tendenti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sarà stabilita entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una norma tecnica che faccia obbligo agli stabilimenti di adottare apposito strumento preventivamente approvato e sigillato in grado di controllare e registrare le condizioni e i tempi di lavorazione con particolare riferimento alla fase della deodorazione in modo da rendere gli oli deodorati verificabili. Gli stabilimenti di raffinazione che non procederanno ad adottare, secondo le norme di cui al citato decreto ministeriale, gli accennati

strumenti di controllo non potranno detenere per la vendita e, comunque, per la messa in commercio oli extravergini di oliva, oli di oliva vergini correnti nei locali in cui sono situati gli impianti di raffinazione nonché nei locali annessi e intercomunicanti con i primi anche attraverso cortili».

2.1 DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, MANIS, CORTELLONI,
MUNDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sarà stabilita entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una norma tecnica che faccia obbligo agli stabilimenti di raffinazione di olio di oliva e olio di sansa di oliva di adottare apposito strumento preventivamente approvato e sigillato in grado di controllare e registrare le condizioni e i tempi di lavorazione con particolare riferimento alla fase della deodorizzazione in modo da rendere gli oli deodorati verificabili. Gli stabilimenti di raffinazione che non procederanno ad adottare, secondo le norme di cui al citato decreto ministeriale, gli accennati strumenti di controllo non potranno detenere per la vendita e, comunque, per la messa in commercio oli extra vergini di oliva, oli di oliva vergini e oli di oliva vergini correnti nei locali in cui sono situati gli impianti di raffinazione nonché nei locali annessi e intercomunicanti con i primi anche attraverso cortili».

2.2 BETTAMIO, GERMANÀ, TRAVAGLIA

Al comma 2, sostituire le parole da «sono obbligatori», fino alla fine del comma, con le seguenti: «il processo di deodorizzazione degli oli deve essere svolto per mezzo di strumenti opportunamente tarati e sigillati che garantiscono, nell'attuazione di detto processo, il mantenimento di una temperatura superiore ai 220 gradi centigradi».

2.3 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tali oli possono essere estratti dallo stabilimento soltanto se confezionati in recipienti di capacità inferiore ai dieci litri».

2.12 MAZZUCA POGGIOLINI, PIATTI, PREDÀ, MURINEDDU, CORTIANA,
SCIVOLETTO, BARRILE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili».

2.4 IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli stabilimenti di cui al comma 2, debbono svolgere il processo di deodorizzazione degli oli per mezzo di strumenti opportunamente tarati e sigillati che garantiscono, nell'attuazione di detto processo, il mantenimento di una temperatura superiore ai 220 gradi centigradi».

2.5 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, dopo la parola: «Entro», inserire le seguenti: «il termine perentorio di».

2.6 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, dopo le parole: «possono essere poste in vendita» inserire le seguenti: «fino ad esaurimento».

2.7 MARINI

Al comma 3, dopo le parole: «possono essere poste in vendita» inserire le seguenti: «fino ad esaurimento».

2.8 IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «possono essere poste in vendita» inserire le seguenti: «fino ad esaurimento».

2.9 MINARDO, CAMO

Al comma 3, dopo le parole: «possono essere poste in vendita» inserire le seguenti: «fino ad esaurimento».

2.10 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 3, dopo le parole: «possono essere poste in vendita» inserire le seguenti: «fino ad esaurimento».

2.11 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nella fase di elaborazione dell'olio extravergine d'oliva e dell'olio di oliva vergine, ai fini della loro commercializzazione, è vietato

qualsiasi trattamento di natura termica volto ad eliminare eventuali difetti organolettici con particolare riferimento ad odori e sapori sgradevoli».

2.13

MINARDO, CAMO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nella fase di elaborazione dell'olio extravergine d'oliva e dell'olio di oliva vergine, ai fini della loro commercializzazione, è vietato qualsiasi trattamento di natura termica volto ad eliminare eventuali difetti organolettici con particolare riferimento ad odori e sapori sgradevoli».

2.14

PREDÀ, MURINEDDU, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI,
CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nella fase di elaborazione dell'olio extravergine d'oliva e degli oli di oliva vergine, ai fini della loro commercializzazione, è vietato qualsiasi trattamento di natura termica volto ad eliminare eventuali difetti organolettici con particolare riferimento ad odori e sapori sgradevoli».

2.15

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nella fase di elaborazione dell'olio extravergine d'oliva e dell'olio di oliva vergine, ai fini della loro commercializzazione, è vietato qualsiasi trattamento di natura termica volto ad eliminare eventuali difetti organolettici con particolare riferimento ad odori e sapori sgradevoli».

2.16

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nella fase di elaborazione dell'olio extravergine d'oliva e dell'olio di oliva vergine, ai fini della loro commercializzazione, è vietato qualsiasi trattamento di natura termica volto ad eliminare eventuali difetti organolettici con particolare riferimento ad odori e sapori sgradevoli».

2.17

MARINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I controlli fisici e documentali delle disposizioni di cui all'articolo 1, sono affidati all'Agecontrol S.p.A. che inserirà tale compito nel programma previsionale di attività di ciascuna campagna redatto ai sensi

del regolamento CEE 27/85. In tale programma l'Agecontrol S.p.A. dovrà specificare le modalità e le qualità dei controlli da effettuare;

3-ter. Chiunque vende e detiene gli oli di oliva di qualsiasi qualità e provenienza è obbligato a sottoporsi a controllo da parte dell'Agecontrol S.p.A.;

3-quater. Le spese sostenute dall'Agecontrol S.p.A. per l'effettuazione dei controlli di cui al comma *3-bis* sono a carico del bilancio del Ministero per le politiche agricole».

2.18

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissioni di assaggio degli olii a denominazione di origine)

1. In riferimento all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 e ai successivi decreti ministeriali del 23 giugno 1992 e del 14 maggio 1996, l'albo nazionale degli assaggiatori degli olii di oliva vergini ed extravergine a denominazione di origine controllata è soppresso e sostituito da un elenco nazionale di tecnici e/o esperti degli olii di oliva vergini ed extravergini articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le politiche agricole, formati e selezionati secondo i criteri previsti dal Regolamento CEE 2568/91 e successive modifiche».

2.0.1

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissioni di assaggio degli oli a denominazione di origine)

1. In riferimento all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 e ai successivi decreti ministeriali del 23 giugno 1992 e del 14 maggio 1996, l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata è soppresso e sostituito da un elenco nazionale di tecnici e/o esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le politiche agricole, formati e selezionati secondo i criteri previsti dal Regolamento CEE 2568/91 e successive modifiche».

2.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Controlli)

1. Gli Uffici doganali ed il nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri (NAS) effettuano prelievi all'atto dell'ingresso in dogana di oli ad uso alimentare di importazione, con relativo costo a carico delle Aziende importatrici.

2. La denominazione dell'olio importato viene comunicata alla raffineria dopo l'esito delle analisi di cui al punto 1.

3. Mediante periodici prelievi dei NAS presso le raffinerie è accertato che l'olio detenuto nelle medesime sia conforme, per quantità e qualità, a quanto dichiarato nei documenti doganali.

4. I campioni prelevati dai NAS sono conservati in almeno tre esemplari nelle condizioni più idonee, per un periodo di circa dodici mesi al fine di poter effettuare un'ulteriore verifica per accertare la stabilità dell'olio prelevato.

5. Possono essere eseguiti a cura dei NAS, anche su segnalazione del Ministero per le politiche agricole che potrà avvalersi dell'ISMEA, analoghi controlli sulle confezioni di olio in commercio, e in particolare su quelle vendute a prezzi particolarmente bassi».

2.0.3 MAZZUCA POGGIOLINI, PIATTI, MURINEDDU, PREDÀ, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1, presentato dal senatore Di Benedetto e da altri senatori, si intende illustrato.

GERMANÀ. Do per illustrati gli emendamenti 2.2 e 2.11. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 2.16 tendente ad impedire qualsiasi manipolazione di natura termica dei vari tipi di olio.

ANTOLINI. L'emendamento 2.6 rende perentorio il termine di 15 giorni previsto dal comma 3, mentre gli emendamenti 2.3 e 2.5 sono di natura essenzialmente tecnica e concernono il mantenimento di una temperatura superiore ai 220 gradi centigradi nel processo di deodorizzazione degli oli.

PREDÀ. Do per illustrati gli emendamenti 2.12, 2.14 e 2.0.3.

FUSILLO, *relatore alla Commissione*. Do per illustrati gli emendamenti 2.4, 2.8, 2.18 e 2.0.2.

MARINI. Do per illustrati gli emendamenti 2.7 e 2.17.

MINARDO. Anch'io do per illustrati gli emendamenti 2.9 e 2.13.

CUSIMANO. L'emendamento 2.10 riguarda la possibilità di mettere in vendita le giacenze fino ad esaurimento, mentre l'emendamento 2.15 è analogo a quello illustrato dal senatore Germanà. L'emendamento aggiuntivo 2.0.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. LUIGI CIAURRO